



PROVINCIA DI VERONA



DI

CASTAGNARO

COMUNE DI CASTAGNARO PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 17/11/1997
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 30/03-/1998
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 23/04/1999
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 08/03/2000
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 30/06/2014
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 14/11/2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi Sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito Comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuale dagli articoli 22,23 e 25 della Legge 8.6.1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.L.S.S..
- 3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.51 della L. 8.6.1990 n. 142.
- 4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli Artt. 22, 23 e 25 della legge 9.6.1990, n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Tit. IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi fatti penali

Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e indicati dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri
 - b) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - c) l'inumazione in campo comune;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art.10;
- 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'apposito tariffario che appena predisposto sarà allegato alla presente.
- 4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, 2° comma, lettera g) della legge 8.6.1990, n.142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(Art.52 - Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. 1. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: a. Le inumazioni che vengono eseguite

- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n.241.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6
Depositi di osservazione ed obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
- 2) L'Amministrazione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel deposito di Osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, ed anche dei familiari.
- 4) Le salme di persone morte di malattia infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono state somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente Il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'Art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n.185.
- 6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni.

CAPO III FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere **inumati** anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.9.1990, n.285.
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 1.09.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi

di Igiene Pubblica, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

- 4) Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura ai fini di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5) Nella inumazione l'impiego del feretro di materiali biodegradabili diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
- 6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con indicazione della ditta costruttrice.
- 7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e sub1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono

determinati con ordinanza del Sindaco.

2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'Art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4) Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica delle unità sanitarie locali vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Art. 13

Trasporti Funebri

1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 14

Spesa per i trasporti funebri

1) I trasporti funebri interni o per altri comuni non sono soggetti a pagamento di qualsiasi tariffa.

Art. 15

Orari dei trasporti

1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente comma 9;

2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della sanità n.24 del 24 giugno 1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17 **Riti religiosi**

1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art.8 della costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 18 **Trasferimento di salme senza funerale**

1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 19 **Morti per malattie infettive-diffuse o portatori di radioattività**

1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.

4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3) Al decreto è successivamente allegato il Nulla-Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

4) dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.

7) La prosecuzione del servizio all'interno del Comune, dopo la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero, può avvenire anche con il trasporto a spalla della salma.

8) Per i morti di malattie infettive-diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25, comma 1° e 2° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e o il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1) Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante su etichetta, nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte se conosciuta o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi caratteristiche di cui al successivo art.46.

Art. 24

Rimesse delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

TITOLO III°

CAPO I°

CIMITERI

Art. 25

Denominazione dei cimiteri

1) Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei due cimiteri denominati rispettivamente "Cimitero Comunale di Castagnaro" e "Cimitero Comunale di Menà di Castagnaro".

Art. 26

Disposizioni generali - Vigilanza

1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditta incaricata.

5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

6) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27

Reparti speciali nel cimitero

1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere

2) Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione

di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono ricevute anche le salme di persone che siano nate nel comune, che abbiano avuto, anche per breve periodo, la residenza o persone, residenti in altri luoghi, che per lasciato testamentarie abbiano manifestato la volontà di essere sepolte nel cimitero.

2) indipendentemente dalla nascita, residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II°

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29

Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari.
- 3) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc...) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 30.

Art. 30

Piano regolatore cimiteriale

- 1) Entro 4 (quattro) anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 (venti) anni.
- 2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Si applica l'art. 50 della legge 8.6.1990 n. 142.
- 3) nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto

- anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogno futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
- 5) la delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- 7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni saranno stabilite dalla Giunta Municipale secondo i seguenti criteri::
- a) superficie dell'area;
 - b) distanza dai viali e su ogni lato;
 - c) superficie coperta;
 - d) altezza fuori del piano di campagna;
 - e) _____
- 8) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31

Inumazione:

- 1) Per inumazioni in campo comune si intende la sepoltura della salma nel terreno cimiteriale a ciò destinato secondo quanto disposto dall'art. 68 all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e dall'art. 36 della L.R. Veneto n. 18 del 04/03/2010 "Norme in materia funeraria";
- 2) L'inumazione ha la durata di anni 15 (quindici) dal giorno del seppellimento;
- 3) Qualora trascorso il termine di anni 15 (quindici) e comunque qualora venga effettuata l'esumazione ordinaria o straordinaria, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e i resti mortali non risultino completamente mineralizzati, i parenti del defunto possono:
 - a) chiedere l'effettuazione della cremazione;
 - b) reinumare i resti per almeno n. 5 (cinque) anni;
 - b) tumulare i resti mortali in loculi ossari concessi, o loculi concessi già occupati da salma.
- 4) L'inumazione in campo comune non è gratuita, ma soggetta ad una tariffa cimiteriale che annualmente la Giunta Comunale deve adottare per tutti i servizi cimiteriali prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
- 5) La tariffa di cui sopra è da intendersi come canone di concessione dell'area dove viene effettuata la fossa per la sepoltura;
- 6) Alla scadenza della concessione (di cui al precedente punto 2) o in caso di reinumazione in campo comune, i parenti del defunto potranno richiedere il rinnovo della concessione previo pagamento del 50 (cinquanta) % del canone di concessione dell'area vigente al momento del rinnovo.
- 7) I diritti dei parenti dei defunti di cui ai precedenti punti possono subire limitazioni qualora il Comune debba procedere ad una revisione della propria politica cimiteriale, consistente in ampliamento cimiteriale, costruzione per sepolture private piano straordinario di esumazioni.
- 8) Il diritto all'inumazione in campo comune presuppone la stipula in forma di scrittura privata semplice di un apposito atto di concessione predisposto dal Comune, da sottoscrivere dal Responsabile dell'area Tecnica e/o sostituto e dal parente del defunto.
- 9) Si specifica che ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del Decreto Legge 27 dicembre 2000 n. 392 così come coordinato con la Legge di Conversione 28 febbraio 2001 n. 26 la gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglie bisognose o vi sia disinteresse da parte dei familiari. Gli stessi servizi sono a pagamento in tutti gli altri casi.
- 10) L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e di inumazione non comporta comunque la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri cui si applica l'art. 16 comma 1 lettera a) del DPR. 285/1990.

Art. 32

Cippo

1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costruito di materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2) sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3) a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

4) L'installazione delle lapidi e del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

Art. 33 Tumulazione

1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

Lunghezza : m. 2.25

Altezza : m. 0.70

Larghezza : m. 0.75

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

Art. 34 Deposito provvisorio

1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo.

2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un

- sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio non oltre il periodo di tempo necessario per l'agibilità delle opere di cui al comma 2.
 - 4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
 - 5) Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.
 - 6) E' consentito, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35

Esumazioni ordinarie

1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e cioè di 10 anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, con esclusione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, o suo delegato, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3) L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con

comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 37

Esumazione straordinaria

1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre mesi 24 successivi alla sepoltura.

2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 285/1990.

3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte dell'unità sanitaria locale se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia **infettiva-diffusiva**, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 38

Estumulazioni

1) Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5) I feretri sono **estumulati** a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla precedente.

9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma che sarà stabilita da apposito tariffario.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma che sarà stabilita da apposito tariffario.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40

Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 41

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricorsi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricorsi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42

Disponibilità dei materiali

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo della trattativa privata al miglior offerente. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3) Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

CREMAZIONE

Art. 43

Cremazioni

1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 44

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, I° comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, tenute presenti le istruzioni ministeriali emanate.

Art. 45

Urne cinerarie

1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente.

2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, ossarietto, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3° del D.P.R. 285/1990 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso delle nicchie, mensole, colombari o ossarietti.

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46

Orario

1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni dal Sindaco.

2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 47

Disciplina dell'ingresso

1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2) Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con l'ordinanza del Sindaco;

3) E' vietato l'ingresso:

a - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;

b - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il luogo del cimitero;

c - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti;

Art. 48 **Divieti speciali**

- 1) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni su tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) _____

2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, o dal necroforo stesso, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49 **Riti funebri**

1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia mortuaria.

Art. 50 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di Polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi

i criteri generali.

2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi di Polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono ammesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4) le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.87.

7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o altro materiale non idoneo al luogo, è altresì vietato applicare fiori in vario modo, sullo spazio libero della lapide.

8) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 51

Fiori e piante ornamentali

1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 52

Divieti speciali

1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2) Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3) I provvedimenti di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, purchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42, in quanto applicabili

TITOLO III°

CONCESSIONI

CAPO I°

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53

Sepulture private

1) Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune

2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a - sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc..);

b - sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc..).

5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6) alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art.53 legge 142/1990, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.

8) Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, in numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;

- la o le persone o, nel caso di Enti e Collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (grado di parentela ammessa);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista dall'apposito tariffario;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 54 **Durata delle concessioni**

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.
- 2) La durata è fissata:
 - in anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - in anni 40 per gli ossarietti e le nicchie o mensole cinerarie individuali;
 - in anni 35 per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma.
- 3) Avendo il comune disponibilità di posti salma, a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui all'apposito tariffario, salvo il caso di cui al comma 6.
- 4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
- 5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impiego, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera C) del comma 2°, salvo il pagamento di quanto stabilito nell'apposito tariffario.
- 6) E' consentito il prolungamento di concessione, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 3, per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento e di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
- 7) Le istanze di concessione ancora da definire con regolare atto scritto nelle forme di legge e per le quali sono stati effettuati i versamenti di una somma pari al costo del loculo antecedente all'adozione del presente regolamento, conservano la durata prevista dall'art. 86 del precedente Regolamento Comunale adottato con atto consiliare n. 79 del 28.09.1984.
- 8) In caso di concessione provvisoria di loculi riservati al comune per le emergenze, il concessionario può manifestare la volontà di trasferire successivamente la salma in altro loculo che si renda disponibile. In tal caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data del versamento del corrispettivo della concessione provvisoria di cui all'art. 34 del Regolamento. La somma versata per la concessione provvisoria sarà detratta dal corrispettivo dovuto per la nuova concessione.

Art. 55

Modalità di concessione

- 1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art.53, può avere per oggetto:
 - la salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - i resti o ceneri per gli ossarietti;
 - le ceneri per le nicchie e urne.
- 2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
- 4) La concessione può essere effettuata a favore del richiedente di età superiore ai 55 anni.
- 4 bis) Nel caso di nuove realizzazioni con Project Financing le sepolture, sia in loculi sia in ossari, dovranno essere concesse:

Per il 50% secondo le modalità del comma 4 dell'art. 55 del Vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e cioè ai richiedenti che hanno compiuto 55 anni;
Il restante 50% delle sepolture, realizzate dal Concessionario, potrà essere concesso derogando dal Regolamento e quindi a richiedenti aventi un'età inferiore ai 55 anni.
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie collettività, nei vari tipi di cui al II, III, IV comma, lettera b) dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
- 7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari all'80% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
- 8) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, finiti e collaudati all'atto della prenotazione è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 100% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Art. 56

Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art.54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (fino alla capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione).
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.

285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, applicata agli affini, fino al 6° grado.

3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4) per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 da presentare al Servizio di Polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8) Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 57

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 58

Costruzione dell'opera - Termini

1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 18 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II°

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59

Divisione, subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.05.1997, n. 127; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi,

scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerente la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

- 9) Trascorso il termine di anni 35 senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- 10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 35 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- 12) I concessionari hanno facoltà di richiedere lo spostamento delle salme in un loculo di cui altri sia titolare, a condizione di reciprocità. Effettuato lo spostamento continuano ad applicarsi le medesime clausole contenute nelle concessioni originarie.

Art. 60

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di anni 30, 35 o 40, quando la sepoltura non è stata occupata da salma.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'illuminazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 63

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art.54, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art.63.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64

Revoca

1. Salvo quanto previsto dell'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o di eventuali famigliari.

Art. 65

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazioni, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.56, penultimo comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.58;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

Art. 66
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto è previsto nell'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 68
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.. , e per i lavori di ordinaria

manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 50 e 51 in quanto compatibili.

Art. 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogeni ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentali sono autorizzate con permesso del Responsabile di polizia mortuaria.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 70

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 71

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. É vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 72

Introduzione e deposito materiali

1. É permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di Polizia mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. É vietato attivare sull'area concessa macchinari di riduzione dei materiali.

3. per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc... .

Art. 73

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

2. É vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di polizia mortuaria.

Art. 74

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le operazioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei

materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente e comunque per un tempo mai inferiore a dieci giorni prima e cinque giorni dopo la data di commemorazione dei defunti.

Art. 75 **Vigilanza**

1. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli art. 68 e 70.

Art. 76 **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) _____

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- f) _____

1. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti

anzidetti e di quelli risultanti dal Presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta. È tenuto inoltre al rispetto di eventuali norme emanate da autorità competenti, successivamente all'approvazione del presente regolamento.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 77

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed Enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 78

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di recarsi al domicilio dei familiari del defunto prima che questi individuino a quale impresa appoggiarsi per il servizio funebre del congiunto;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli orari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- f) _____

TITOLO V°

DISPOSIZIONI

VARIE E FINALI

Art. 79

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per altri servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 80

Mappa

1. Presso il Servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 81

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso a terra o loculo, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica delle sepolture con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche

mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 83

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, detto schedario può essere tenuto con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) le il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

Art. 84

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del Servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Le disposizioni di cui all'art.57 hanno decorrenza a partire da ani 1 (uno) dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli adempimenti di cui all'art. 59, relativi alle concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro 4 (quattro) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 86

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, loculi, ossari, nicchie, celle, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di (tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 87

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al Dirigente del Servizio di polizia mortuaria (se questa figura apicale non inferiore al VII° livello esiste in pianta organica) l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente Responsabile del Servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 88

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 89

Sepulture private a tumulazione pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla

concessione.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è correlata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'art. 30 della legge 7 agosto 1990, n.241 avanti a notaio o a cancelliere di pretura.

In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il Sindaco ne dà atto con proprio provvedimento, controfirmato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Art. 90

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

